

Avvocato mi fa un preventivo?

Descrizione

Il valore dell'assistenza di un avvocato non può mai essere giudicato solo sulla base dei costi.

Ben altri, infatti, dovrebbero essere i parametri che influenzano la scelta.

Prima di tutto dovrebbe avere un peso determinante la specifica competenza, ma sono fondamentali anche l'empatia e la possibilità di stabilire con lui un [rapporto di fiducia](#), soprattutto a lungo termine.

Tuttavia, a tutela del rapporto, è sempre necessario che vi sia trasparenza sui costi che il cliente dovrà affrontare per l'assistenza e sul compenso che l'avvocato riceverà per la sua opera professionale.

Oggi, in virtù della libertà tariffaria vigente, [l'avvocato deve preventivare il proprio compenso](#) e può farlo in vari modi.

Il nostro codice civile, quale norma generale, prevede che **“In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.”** (art. 2233, 2° comma c.c.).

I diversi modi per determinare il compenso dell'avvocato

L'art. 13 della L. 247/2012 prevede che il compenso dell'avvocato possa essere determinato sulla base di diversi parametri. Vediamo un po' più in dettaglio quali sono.

Il compenso **“a tempo”** viene parametrato al tempo impiegato dall'avvocato per assistere il cliente, in ogni attività a lui riconducibile. Questo tipo di compenso, di solito, contempla quindi delle tariffe orarie, anche calcolate con frazioni minime di ora (ad esempio frazioni minime di 15 minuti).

Il compenso **“in misura forfetaria”** prevede un compenso a forfait e non dettagliato per ogni singola prestazione (diversamente da ciò che prevedevano le vecchie tariffe abrogate, per ogni lettera, colloquio, telefonata, udienza, ecc.).

Il compenso **“per convenzione avente ad oggetto uno o più affari”** di solito viene concordato quando il cliente affida all'avvocato una serie di incarichi molto simili tra loro. L'esempio classico è quello di una certa quantità di crediti da recuperare nei confronti di diversi soggetti. In questo caso, con una convenzione, viene stabilito un compenso standard per ogni pratica, che può tenere conto anche del numero di incarichi conferiti, soprattutto quando gli stessi si assomiglino tra loro nel contenuto.

Il compenso **“in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione”** valorizza le prestazioni svolte entro un certo termine, soprattutto se breve. La redazione di un atto richiesta

dal cliente il giorno prima della scadenza, chiaramente, avrà un costo maggiore di quello che avrebbe avuto se fosse stata richiesta un mese prima.

Il compenso “**per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività**” prevede una quantificazione per l’intera attività o per ogni fase in cui essa si articola. Questa modalità ben si presta, ad esempio, ai procedimenti giudiziari in cui è relativamente prevedibile quali saranno le attività da svolgersi ed in quali tempi.

Il compenso “**a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovare, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione**”.

Attenzione perché, in questo caso, il “valore dell’affare” è solo un parametro per stabilire l’ammontare del compenso. Patrocinare una causa del valore di un milione di euro, infatti, comporterà una responsabilità per l’opera prestata dall’avvocato di gran lunga maggiore rispetto ad una del valore di qualche migliaio di euro.

Non bisogna invece incorrere nell’errore di pensare che sia possibile stringere con l’avvocato un patto con cui si stabilisce che egli verrà pagato solo “se” e “quando” il cliente incasserà dalla controparte ciò gli spetta. Questo patto, infatti, denominato “**Patto di quota lite**” è **vietato dall’ordinamento italiano**.

Il divieto del patto di quota lite

La possibilità di pattuire con l’avvocato un “compenso a percentuale sul valore dell’affare” può trarre in inganno.

I film statunitensi hanno creato, infatti, nell’immaginario collettivo italiano, una errata percezione del nostro sistema legale e del modo di lavorare degli avvocati (com’è accaduto, ad esempio, nel caso dell’[avvocato d’ufficio](#)).

Nei film americani spesso vediamo avvocati che rischiano tutto per patrocinare cause il cui risultato è difficilmente conseguibile, che poi viene raggiunto (sono sempre film americani!), con conseguente proporzionale arricchimento dell’avvocato, che viene pagato con una parte del risarcimento ottenuto dal cliente.

Questo sistema, in Italia, non esiste.

Infatti, mentre in Italia è consentito parametrare il compenso richiesto “al valore dell’affare”, è invece **vietato per l’avvocato pattuire di essere compensato con una parte di ciò che effettivamente incasserà il cliente all’esito dell’incarico**.

Si tratta, appunto, del **divieto del patto di quota lite**.

Questo divieto, un tempo contemplato dal codice civile e poi abolito nel periodo dal 2006 al 2012, è stato ripristinato dall’art. 13 della L. 247/2012. Il 4° comma di questa norma, infatti, recita: “**Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.**”.

Ad esempio, per la redazione di un contratto, l’avvocato può pattuire che il suo compenso sia pari al

4% del valore del prezzo previsto nel contratto, ma non può pattuire che egli verrà pagato **solo se e quando** l'altra parte pagherà il prezzo.

La ratio è proprio quella di **evitare che il compenso dell'avvocato sia legato solo al risultato**.

Sebbene all'apparenza ingiusta, questa ratio garantisce che l'avvocato presti la propria opera professionale con la diligenza dovuta indipendentemente dal risultato, che tra l'altro in moltissimi casi dipende da fattori esterni alla "performance" dell'avvocato.

Tradizionalmente, infatti, come quella del medico, quella dell'avvocato è un'obbligazione di mezzi e non di risultato. Inoltre, un coinvolgimento personale nell'esito rischierebbe di non permettere una valutazione oggettiva dei limiti che presentano – come spesso accade – le ragioni del proprio cliente, con una conseguente minore efficacia dell'attività difensiva.

Affidatevi dunque con serenità all'avvocato, previa accettazione di un preventivo congruo, dettagliato e ben illustrato, con la fiducia che egli metterà in campo tutti i propri mezzi per far valere le vostre ragioni, anche quando il risultato, per i più svariati motivi, possa apparire incerto.

[Avvocato Maria Novella Galizia](#)

Diritto di Famiglia, delle Persone e delle Successioni

Gli altri articoli della Rubrica

27/05/22 – Avv. Daria Bissoli

[Dai telefilm alla realtà: il giuramento sulla Bibbia](#)

27/05/22 – Avv. Maria Novella Galizia

[Avvocato, quanto mi costi?](#)

05/04/22 – Avv. Daria Bissoli

[Se non posso pagare l'avvocato?](#)

07/03/22 – Avv. Daria Bissoli

Dai telefilm alla realtà: il difensore d'ufficio

09/11/20 – Avv. Maria Novella Galizia

La fiducia reciproca nel rapporto con l'avvocato

05/10/20 – Avv. Maria Novella Galizia

**Il divieto per l'avvocato, in materia familiare,
di assistere una sola delle parti dopo averle assistite entrambe.**

05/05/20 – Avv. Maria Novella Galizia

La corrispondenza riservata e personale

***Per ricevere periodicamente le nostre news nella tua casella e-mail,
iscriviti alla newsletter Agoràpro.***

Categoria

Senza categoria